

COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Organo di revisione

PARERE SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 13.02.2025 DI RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E RIPIANO, AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO MASSIMO DI €. 1.391,20.

Il sottoscritto Giovanni Dainese, giusta nomina disposta con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2023, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N.6 del 13.02.2025, avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E RIPIANO, AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO MASSIMO DI €. 1.391,20" ricevuta a mezzo posta elettronica in data 21/02/2025, unitamente alla documentazione;

Richiamati:

- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;

Visto il combinato disposto del comma 2 dell'art. 193 e del comma 1 lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispongono la necessità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Visto che una disamina completa in tema di debiti fuori bilancio si trova nel principio contabile n. 2, gestione del sistema del bilancio, del 18 novembre 2008 (il tema non è stato ripreso con la medesima sistematicità dai principi contabili successivi di cui al d.lgs 118/2011, per cui è da considerarsi nella sua interezza ancora il principale punto di riferimento sul tema), ed in particolare il punto 101 " nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento di Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto che le posizioni debitorie a carico dell'ente derivanti da sentenza esecutiva siano da ricondurre formalmente al bilancio dell'ente prima di procedere al relativo pagamento e quando si parla di sentenze esecutive, non vi sono strumenti di appello o di opposizione che possano in quale modo modificare lo status della sentenza ai fini del riconoscimento. Pertanto non è possibile evitare il riconoscimento del debito fuori bilancio neanche nel caso in cui sia stata impugnata la sentenza di 1° grado chiedendo la sospensione della stessa

La Corte dei Conti Lombardia con sentenza n. 326/2017 non si spinge a fornire approfondite spiegazioni ma si limita ad affermare che occorre uniformarsi a quanto stabilito dalle sezioni riunite della corte dei conti n. 12/2007 laddove i giudici a loro volta, in sintesi affermano che se una sentenza é esecutiva deve essere riconosciuta la legittimità del debito da essa scaturente senza alternative.

Preso atto che:

- da parte dell'organo consiliare non ci può essere margine di discrezionalità nel valutare la legittimità o meno del debito circa il quantum dello stesso in quanto la deliberazione è effettuata dal giudice interessato e il provvedimento giudiziale esecutivo, produce attraverso la delibera non tanto la legittimità del debito in quanto già definito (presa d'atto) ma la rilevanza in bilancio (spesa, equilibri e analisi di altre cause di eventuali responsabilità.
- *Nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti: sussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare degli interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali (cfr. ex multis Cdc Puglia n. 122/PRSP/2016 e n. 152/2016).*

Considerato che ci sono opinioni discordanti sulla sussistenza del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva qualora un Ente abbia un accantonamento al fondo rischi contenzioso sufficiente:

- la Cdc Lombardia nella deliberazione n. 265/2017 ha affermato che: non si é nell'ipotesi di debito fuori bilancio da sentenza quanto è avvenuto l'accantonamento al fondo rischi contenzioso e questo è sufficiente.
- In senso opposto la Cdc Puglia nella deliberazione n. 249/2017 ha affermato: che la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere attivata anche in presenza di accantonamento al fondo rischi contenzioso.
- Anche la Cdc Campania deliberazione n. 249 del 08/11/2017: rileva la necessità di porre in essere la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio anche in presenza di un accantonamento a fondo rischi).

Verificato che il Comune di Sarcedo ha previsto idonea variazione di bilancio per sopperire a tale importo;

Richiamati i seguenti articoli del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

L'articolo 175 commi 2, 3, 4 e 5:

"Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.....omissis";

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Visto l'art. 239, comma 1 lettera b, punto 6 del Tuel, d.lgs 267/2000, secondo cui l'Organo di revisione deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio

Ricordato che i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5l. 27/12/2002, n. 289;

Richiamata la nota della Corte dei Conti pervenuta in data 27/01/2025 con cui è stata inviata la sentenza n. 234/2024 e le PEC pervenute dai legali che hanno difeso i convenuti;

Esaminata la proposta di deliberazione dalla quale emerge la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A del D.lgs 267/2000

Quanto sopra premesso, l'organo di revisione

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive integrazioni e modificazioni;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

*parere **favorevole** sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2025 “**RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E RIPIANO, AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO MASSIMO DI €. 1.391,20.**”*

Rovigo, 21/02/2025

L'organo di revisione
dott. Giovanni Dainese

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)